



COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 821 LETTERA C - LEGGE
160/2019

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.PR. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.PR. 16 settembre 1996 n. 610

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Quadro normativo di riferimento	3
Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari	3
Art. 3 Definizioni generali	4
Art. 4 Zonizzazione	6
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari	7
Art. 6 Caratteristiche, norme tecniche	7
Art. 7 Disciplina di inserimento impianti.	7
Art. 8 Limitazioni e divieti.	8
Art. 9 Sanzioni.	9
Art. 10 Entrata in vigore	9
CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE	9
Art. 11 Tipologie degli impianti consentiti	9
Art. 12 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente-Autorizzazione	10
Art. 13 Obblighi del richiedente.	10
Art. 14 Visite di controllo	10
CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA	20
Art. 15 Tipologie degli impianti consentiti	20
Art. 16 Modalità di posizionamento	20
Art. 17 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea-Autorizzazione	20
Art. 18 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita	21
CAPO IV- PUBBLICHE AFFISSIONI	24
Art. 19 Quantità	24
Art. 20 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	24
Art. 21 Identificazione	24
Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio	24
Art. 23 Affissione manifesti istituzionali	24
Art. 24 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali	25
Art. 25 Affissione manifesti commerciali	25
Art. 26 Affissione manifesti funebri	25
Art. 27 Impianti privati per le affissioni dirette	25
Art. 28 Divieti	25
CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO	30
Art. 29 Classificazione delle insegne	30
Art. 30 Caratteristiche tecniche	30
Art. 31 Tipologia delle insegne di esercizio	31
Art. 32 Bacheche	32
Art. 33 Targhe	32
Art. 34 Tende pubblicitarie	32
Art. 35 Autorizzazioni	32
CAPO VI – NORME D'ATTUAZIONE	32
Art. 36 Adeguamento degli impianti	32
Art. 37 Rinnovo autorizzazione	32
Art. 38 Modalità della verifica	33

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Costituiscono norme di rinvio del presente Regolamento:

- D.L.gs 30/04/92 n.285 (Codice della Strada);
- D.P.R.16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.L.gs 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.P.R.16/09/1996 n.610;
- L. 7/12/1999 n.472;
- L. 160/2019;
- D.L.gs.22/01/2004 n. 42;
- Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di C.C. del 29/04/2021, successivamente modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 55 del 26/05/2022 e delibera di C.C. n. 81 del 01/08/2022.
- Delimitazione dei centri abitati (D.G.M. n.-----)

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, così come indicato dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale disciplina: la quantità, la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari dell'intero territorio comunale.

Il Piano inoltre disciplina, all'interno della delimitazione del centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada.

Il Piano Generale degli impianti verrà d'ora in avanti denominato Piano.

Art. 3 Definizioni generali

Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati" adottata con Delibera della Giunta Municipale.

Il Piano prende atto degli art. 5 e 6 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con la quale vengono individuati i divieti di installazione ed effettuazione della pubblicità nonché le condizioni e le limitazioni per la pubblicità lungo le strade;

Per l'individuazione puntuale della sussistenza e della tipologia del vincolo esistente si rimanda alla consultazione della carta dei vincoli e conseguentemente ai rispettivi Enti preposti.

Viene precisato che nel caso di successive variazioni alla delimitazione del centro abitato o dei vincoli, il Piano ne dovrà recepire le modifiche.

Il Piano, così come definito all'art. 7 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, disciplina l'installazione degli impianti suddividendoli in:

- a) Pubblicità ordinaria;
- b) Pubblicità effettuata con veicoli;
- c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) Pubblicità varia;
- e) Impianti di Pubblica Affissione.

1. La pubblicità ordinaria, di cui è necessaria la preventiva autorizzazione di cui all'art. 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, è effettuata mediante:
 - a. Insegne, cartelli, targhe, standardi;
 - b. Preinsegne;
 - c. Cartelli pubblicitari delle agenzie di affittanza, da collocarsi nelle adiacenze dei fabbricati di Bibione;
 - d. Scritte su tende, ombrelloni, vetrate;
 - e. Locandine o manifesti;
 - f. Impianti pubblicitari di servizio (fermate bus, transenne parapetonali);
 - g. Mezzi pubblicitari amovibili presso:
 - i. Pubblici esercizi: durante l'orario di apertura del P.E. sono autorizzati mezzi pubblicitari sia mono che bifacciali di superficie non superiore a mq 1,00 e di altezza non superiore a mt 2,10 da terra. Dovranno essere posizionati sull'area di somministrazione e/o su area privata non asservita ad uso pubblico, anche esterna al locale, ad una distanza non superiore a metri 5,00 dalla muratura dell'esercizio e ad almeno metri 1,00 dalle proprietà private confinanti. In caso di proprietà non esclusiva dell'attività, dovrà essere conseguito preventivamente in nulla osta del proprietario o altrimenti avente titolo da esibire in caso di controllo.
 - ii. È ammesso il posizionamento di n. 2 mezzi pubblicitari amovibili per ciascun pubblico esercizio che opera nelle seguenti vie:
 - Corso del Sole, dall'incrocio con Via Argo a Piazzale Zenith;
 - Viale Costellazioni;
 - Viale Aurora, con esclusione di quelli posti al 1° piano del Condominio Monaco e di quelli che non si affacciano direttamente su detta via;
 - Piazza Copernico;
 - Piazza Fontana;
 - Piazza Treviso;
 - Piazzale Zenith;
 - Piazza Keplero;
 - Sono compresi quegli esercizi che si affacciano su dette piazze anche se aventi sede diversa.
 - iii. Per le vie restanti è ammesso il posizionamento di 3 mezzi pubblicitari.
 - iv. Eventuali problematiche connesse al decoro ed al posizionamento saranno oggetto di verifica da parte del Comando di Polizia Locale che potrà prescrivere la rimozione o lo spostamento dei mezzi pubblicitari al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
 - v. In ogni caso il posizionamento dei mezzi pubblicitari è subordinato al pagamento preventivo del canone unico patrimoniale.
 - vi. Attività settore alimentare, attività pizze al taglio, gelaterie per asporto: durante l'orario di apertura dell'attività sono autorizzati mezzi pubblicitari sia mono che bifacciali di superficie non superiore a mq 1,00 e di altezza non superiore a mt 2,10 da terra. Dovranno essere posizionati all'interno dell'attività e/o su area privata non asservita ad uso pubblico, anche esterna all'attività stessa, ad una distanza non superiore a metri 5,00 dalla muratura dell'esercizio e ad almeno 1,00 metri dalle

proprietà private confinanti. In caso di proprietà privata non esclusiva dell'attività, dovrà essere conseguito preventivamente in nulla osta del proprietario o altrimenti avente titolo da esibire in caso di controllo.

- vii. Sono ammessi n. 2 mezzi pubblicitari amovibili + 1 "contenitore pubblicitario" di raccolta rifiuti raffigurante figure animate (ad esempio pinguino, pizza, cono gelato, alimenti, pupazzi, giochi, stelle etc) per ogni singola attività che opera nelle seguenti vie:
- Corso del Sole, dall'incrocio con Via Argo a Piazzale Zenith;
 - Viale Costellazioni;
 - Viale Aurora, con esclusione di quelli posti al 1° piano del Condominio Monaco e di quelli che non si affacciano direttamente su detta via;
 - Piazza Copernico;
 - Piazza Fontana;
 - Piazza Treviso;
 - Piazzale Zenith;
 - Piazza Keplero;
 - Sono compresi quegli esercizi che si affacciano su dette piazze anche se aventi sede diversa.
- viii. Per le vie restanti è ammesso il posizionamento di 3 mezzi pubblicitari + 1 "contenitore pubblicitario" di raccolta rifiuti raffigurante figure animate (ad esempio pinguino, pizza, cono gelato, alimenti, pupazzi, giochi, stelle etc).
- ix. Eventuali problematiche connesse al decoro e al posizionamento saranno oggetto di verifica da parte del Comando di Polizia Locale che potrà prescrivere la rimozione o lo spostamento dei mezzi pubblicitari al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
- x. In ogni caso il posizionamento dei mezzi pubblicitari è subordinato al pagamento preventivo del canone unico patrimoniale.
- xi. La superficie complessiva dei "contenitori pubblicitari" per rifiuti non dovrà superare i 2 mq e non dovrà superare in altezza 2,20 mt.
- h. Cartelli pubblicitari temporanei esposti in occasione di manifestazioni culturali, sportive o ricreative: all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione autorizzata è ammessa la collocazione di cartelli, anche di carattere commerciale, che pubblicizzano la manifestazione medesima.
- i. Cartelli pubblicitari temporanei in occasione degli spettacoli di circhi e spettacoli viaggianti.

2. Pubblicità effettuata con veicoli.
3. Pubblicità con pannelli luminosi.
4. Pubblicità con proiezioni.
5. La pubblicità varia comprende:
 - a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano le strade;
 - b) La pubblicità effettuata sul territorio Comunale da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità con aeromobili";
 - c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario è definita "pubblicità in forma ambulante" e soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta; è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;

c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

- a. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”, è consentita solo nelle forme previste dall’art. 23 del Codice della Strada e dalle norme di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione dello stesso;
 - b. La pubblicità effettuata mediante la distribuzione gratuita a mano di gadget e oggetti similari è definita “pubblicità promozionale”. La stessa può essere effettuata, oltre che in area privata, anche in area pubblica, a condizione che non crei intralcio alla circolazione veicolate.
6. Impianti di Pubblica Affissione: distinti in impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazione, affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da destinare alle affissioni di carattere commerciale o priva di rilevanza economica di natura sociale ed istituzionale ed Impianti di Affissione Diretta ovvero gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati.

Art. 4 Zonizzazione

Il territorio Comunale viene suddiviso in due categorie ai sensi dell’art. 55 del regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale in case al seguente elenco di classificazione:

Prima CATEGORIA	<ul style="list-style-type: none"> • Viale delle Costellazioni • Viale Aurora • Via della Luna • Via delle Colonie • Corso Europa • Corso del Sole (da Via Argo a P.le Zenith) • Piazza Keplero esclusa area adibita al mercato invernale • Piazza Treviso • Piazza Copernico • Piazza Fontana • Piazza Orione • Piazzale Adriatico • Piazzale Zenith • Lungomare Zenith <p>Sono compresi i tratti di via prospicienti le piazze citate ed i porticati degli edifici che le delimitano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condominio Monaco: tutte le attività che si affacciano all'esterno con Esclusione delle attività al primo piano e delle attività all'interno delle gallerie • Area adibita al mercato estivo di Bibione, prospiciente via Orsa Maggiore • Area fronte arenile adibita a parcheggio tra Via Lira e Via Delfino
Seconda CATEGORIA	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le rimanenti strade, piazze ed altre aree pubbliche non comprese nelle categorie precedenti

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari sono classificati in:

Impianti Permanenti:

Affissionali: Cartello, tabella, trespolo polifacciale o totem, poster;

Pubblicitari: Cartello, cassonetto luminoso, cartello o tabella a messaggio variabile, pensilina di fermata autobus, transenna parapetonale. Impianti display interattivi, totem bifacciali video.

Impianti Temporanei:

Pubblicitari: Striscione, stendardo, locandina, mezzo pubblicitario pittorico, cartello di cantiere, proiezioni.

Art. 6 Caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite RAL 7016 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte ai commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 49 del D.P.R.495/92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al D.P.R. 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 7 delle presenti norme di attuazione.

I cartelli e di altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive dagli Artt.50, 51 del D.P.R. 495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e alle prescrizioni del 1^a comma dell'art. 50, DPR 610/96.

La pubblicità sui ponteggi o su aree di cantiere, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela.

Art. 7 Disciplina di inserimento impianti.

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve seguire le regole indicate nel piano e dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e

del canone mercatale, esternamente al centro abitato segue i disposti del Codice della Strada, fatta sempre salva la richiesta all'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

L'Amministrazione può consentire l'esecuzione di progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del centro abitato. Tali progetti devono essere sempre realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche descritte all'art. 6.

L'Amministrazione può inoltre derogare alle norme del presente Piano in presenza di particolari situazioni od eventi, in cui è organizzatrice o chiamata a partecipare fattivamente.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano i segnali turistici e di territorio ex Art. 134 del DPR 16.12.1992 n.495 (Regolamento di attuazione del codice della strada), purché conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996.

Art. 8 Limitazioni e divieti.

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione.

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione, eccetto per gli impianti temporanei, i quali potranno essere collocati previo parere dell'Amministrazione Comunale.

È vietato l'uso di sistemi di illuminazione ad intermittenza ad eccezione delle farmacie.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta dei cimiteri, ed almeno a 50 metri dagli stessi.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.

È vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, pali della illuminazione pubblica di proprietà comunale, come supporti pubblicitari.

È vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).

Gli impianti collocati sui marciapiedi devono garantire una zona libera per la circolazione dei pedoni larga almeno 200 centimetri. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale oppure quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'autorizzazione alla deroga di tale distanza, a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di impianti pubblicitari o per affissione, già esistano, a distanze inferiori di quelle previste dal presente Piano, dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, è ammesso il posizionamento in allineamento dell'impianto richiesto.

È comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli pubblicitari di cui all'art. 54 lett.g) del Dlgs 285/92 e dell'art.203 comma 2 lett.q del Dpr. N. 495/92 (c.d. "posterbus" o "vela") su tali veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

È ammessa la pubblicità, effettuata mediante la sosta, dei carrelli pubblicitari, i quali dovranno seguire le norme autorizzative previste dal presente piano, con la deroga per le misure di esposizione (potranno essere autorizzati mezzi con cartelli di misure superiori ai mt.6.00 per mt.3,00), saranno inoltre soggetti al pagamento del Canone unico patrimoniale al Comune di San Michele al Tagliamento.

Il raggiungimento o il superamento del limite previsto dall'art. 21, per gli impianti per le affissioni, sia pubblici che affidati a privati, comporta la sospensione del rilascio di autorizzazioni e concessioni volte all'installazione degli impianti suddetti, fino a che si renda disponibile nuova superficie pubblicitaria in relazione allo scadere dei provvedimenti concessori o autorizzazioni in essere. Non è ammesso il subentro nelle concessioni o autorizzazioni rilasciate, tranne nel caso di cessione d'azienda.

Art. 9 Sanzioni.

L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni previste dall'art 67 del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Resta ferma la cumulabilità con le sanzioni previste dal Codice della Strada (art. 23 commi 11 e 12), dalle norme vigenti nonché da quanto stabilito dal D.L.gs. 42/04 secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento della Giunta Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art. 11 Tipologie degli impianti consentiti

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Preinsegna
- Cartello
- Cartelli delle Agenzie di Affittanza
- Cassonetto luminoso

- Cartello o Tabella a messaggio variabile
- Impianto pubblicitario di servizio
- Schermi luminosi con display informativi e pubblicitari

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale indicate nel presente piano.

Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art. 51 del DPR 610/96, nel rispetto di quanto definito al Capo I.

Art. 12 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente-Autorizzazione

Il posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, può essere autorizzata a soggetti terzi mediante apposita richiesta di autorizzazione secondo le modalità previste dall'art 15 e seguenti del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà dichiarare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata;

L'autorizzazione al posizionamento degli impianti pubblicitari permanenti ha durata triennale dalla data di rilascio in conformità a quanto previsto al sesto comma dell'art.53 del D.P.R.495/92, ed è rinnovabile per la durata massima prevista al quinto comma dell'art.27 del D.lgs.285/92. (ventinove anni)

Art. 13 Obblighi del richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di:

- fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92; (con esclusione delle targhe, vetrofanie ed insegne d'esercizio)
- mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

Art. 14 Visite di controllo

Le opere sono soggette a controllo periodico da parte degli organi comunali.

A seguito delle comunicazioni di inizio ed ultimazione dei lavori il Comune può disporre gli opportuni controlli.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora ne ravvisasse la necessità.

La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto nel presente piano in ordine alla pubblicità abusiva.

PREINSEGNA



Si considerano preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito all'art 134 del Codice della Strada.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a 125x25 cm.

È ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

Non possono essere posizionate ad una distanza maggiore di 5,00 chilometri, dall'attività che si vuole segnalare, misurata sul percorso stradale. La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Dovrà inoltre essere installata ad una quota non inferiore a mt. 1,5 dal piano stradale.

La collocazione delle preinsegne può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 1,5 metri dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 10 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 15 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 25 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 15 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo

CARTELLI DELLE AGENZIE DI AFFITTANZA



I cartelli pubblicitari delle Agenzie di affittanza, possono essere ubicati nelle adiacenze dei fabbricati di Bibione e devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- devono essere di materiale inalterabile (fibre sintetiche o alluminio) con fondo bianco ed avere dimensioni di cm. 125 di lunghezza e cm. 25 di altezza;

- devono essere fissati su appositi trespoli metallici, portanti non più di 5 cartelli e conformi al campione approvato dalla Commissione Edilizia Comunale;

- il primo cartello in alto deve indicare il nome dello

stabile, avere fondo azzurro e lettere bianche; sul lato sinistro dello stesso può essere riportato il simbolo grafico delle agenzie di Bibione;

- l'ubicazione del trespolo è prevista solo su area privata non soggetta a servitù di uso pubblico, collocata in prossimità dell'ingresso dello stabile.

La presente normativa non si applica per gli edifici nei quali sia presente un solo cartello indicatore; in tal caso potrà essere anche diverso da quelli previsti dal precedente punto 3.1, purché di dimensioni non superiori a cm. 100 x 70.

CARTELLO



Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Superficie massima consentita 6 mq per faccia se ortogonale (12 mq. se monofacciale parallelo).

Il cartello pubblicitario può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt.1,5 dal piano stradale.

La collocazione dei cartelli pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 metri dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 25 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

CASSONETTO LUMINOSO



Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Luminoso o illuminato; di profondità inferiore a 50 cm.

Superficie massima consentita 18 mq. (6,00x3,00). Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt.2,5 dal piano stradale.

La collocazione dei cassonetti luminosi pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, in modo tale da consentire sempre la perfetta

visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

CARTELLO A MESSAGGIO MOBILE -TABELLA A MESSAGGIO MOBILE



Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 50 cm. Le distanze indicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 30". Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.

L'installazione è vietata in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n.495/92. Superficie massima consentita 18 mq. (6,00x3,00), dovrà inoltre essere installato ad una quota non

inferiore a mt.1,5 dal piano stradale.

La collocazione dei cartelli a messaggio variabile può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 6 metri dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 25 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 100 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 50 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio da parte dei privati, è ammessa solo a seguito di specifica convenzione o dopo procedura selettiva ad evidenza pubblica. Alla eventuale convenzione deve essere allegato

un progetto di installazione degli impianti pubblicitari di servizio. Il progetto deve specificare tipologia, dimensioni, colori e ubicazione di ogni impianto pubblicitario di servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 51 comma 8 del regolamento di attuazione del codice della strada (DPR n. 495/92), nel centro abitato l'installazione degli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata di autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq. è ammessa in deroga alle distanze stabilite dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, purché siano previsti dal progetto di cui al comma precedente e fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, 1° comma del codice della strada.
4. Sia il progetto degli impianti pubblicitari sia i singoli spazi pubblicitari devono essere autorizzati tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico.
5. Nell'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) (strade urbane di quartiere), è consentito derogare alle norme sulle distanze stabilite dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione anche per gli impianti pubblicitari di servizio diversi da quelli indicati al precedente comma 3.
6. È comunque vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio in corrispondenza delle intersezioni ad eccezione di quelle transenne di superficie inferiore a mq. 3 che hanno finalità e funzione di protezione degli utenti della strada e che rispettino tutte le norme di sicurezza della circolazione.
7. Gli impianti pubblicitari di servizio non possono in ogni caso produrre pubblicità con o senza sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo, restrizione o impedimento alla circolazione in particolar modo ai soggetti disabili, minori, anziani i cui spostamenti sono in alcuni casi assicurati con appositi strumenti di sostegno o di ausilio al movimento. Sono, altresì, vietati gli impianti pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
8. Gli impianti pubblicitari di servizio non possono comunque essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.
9. Quando gli impianti pubblicitari di servizio da collocare sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
10. Non è consentita la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio inoltre nelle zone tutelate dalle leggi sui beni culturali e le bellezze architettoniche.
11. Le transenne parapetonali, posizionate nei siti previsti, dal Piano allegato al presente regolamento, dovranno avere, tipologia, dimensioni e colori così come indicato dagli uffici del Comune di San Michele al Tagliamento.
12. Le condizioni contrattuali per la disciplina dell'installazione e la relativa gestione in concessione degli impianti (transenne parapetonali) dovranno essere contenute in uno speciale capitolato d'appalto.

PENSILINA DI FERMATA BUS



PALINA DI FERMATA BUS



TRANSENNA PARAPEDONALE




UBICAZIONE TRANSENNE	N° IMPIANTI
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA BASELEGHE	36
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA POLA	3
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA ARGO	12
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA LATTEA	7
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA PARENZO	4
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA DELLE COMETE	2
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA ORSA MAGGIORE	12
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA GIOVE	5
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA MARTE	6
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIALE DELLE COSTELLAZIONI	33
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA TERRA	1
CORSO DEL SOLE - ANGOLO CORSO EUROPA	9
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA VENERE	4
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA MERCURIO	2
CORSO DEL SOLE - ANGOLO VIA DELLA LUNA	3
VIA LATTEA - ANGOLO VIA DELFINO	2
VIA LATTEA - ANGOLO VIA LIRA	3
VIA CAPRICORNO EST - ANGOLO OVEST	1
VIA LATTEA - ANGOLO VIA CAPRICORNO	1
VIA LATTEA - ANGOLO VIA PROCIONE	20
VIA RIGEL - ANGOLO VIA LIRA	3
VIA LIRA - ANGOLO VIA TERRA	3
VIA DELFINO - ANGOLO VIA TERRA	5
VIA DELFINO - ANGOLO LUNGOMARE ZENITH	4
PIAZZALE ZENITH - ANGOLO LUNGOMARE ZENITH	5
VIA PERSEO - ANGOLO VIA TERRA	2
VIA VENERE - ANGOLO VIA DEL CIGNO	1
VIA VENERE - ANGOLO VIA DEI PIANETI	1
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA CASSIOPEA	1
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA AURIGA	1
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA TAIGETE	1
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA ELETTRA	2
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA MAIA	1
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA PLEIONE	3
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA PEGASO	4
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA ACQUARIO	3
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA ASTRALE	1

CORSO EUROPA - ANGOLO VIA DEL SAGITTARIO	2
CORSO EUROPA - ANGOLO VIA ARIETE	3
VIALE DELLE COSTELLAZIONI - ANGOLO VIA ANDROMEDA	5
VIA MAIA - ANGOLO VIALE DELLE COSTELLAZIONI	4
VIA MAIA - ANGOLO VIA STELLA MATTUTINA	1
VIALE AURORA - ANGOLO VIA PLEIONE	2
VIALE AURORA - ANGOLO VIA DEL SAGITTARIO	1
VIALE AURORA - ANGOLO VIA DELLA BILANCIA	4
VIALE AURORA - VIA DEL LEONE	6
VIALE AURORA - VIA DEI GEMELLI	6
VIALE AURORA - VIA ARIETE	11
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA MAIA	6
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA ATLANTE	2
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA CROCE DEL SUD	1
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA PEGASO	6
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA ACQUARIO	3
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA DEL SAGITTARIO	1
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA DELLA BILANCIA	1
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA DEL LEONE	4
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA DEI GEMELLI	2
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA LEMENE	2
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIA ARIETE	5
VIA ORSA MAGGIORE - ANGOLO VIALE DELLE NAZIONI	10
VIALE DELLE NAZIONI - ANGOLO VILLAGGIO DEI GIRASOLI	3
VIALE DELLE NAZIONI - ANGOLO VIA VENETO	3
VIA DELLE COLONIE - ANGOLO VIA DEL TORO	10
VIA DELLE COLONIE - FRONTE CIV. 8	5
VIA SERENISSIMA - ANGOLO VIA DELLE COLONIE	2
VIA SERENISSIMA - ANGOLO VIA PARCO DEI PINI	2
VIA VENETO - ANGOLO PIAZZALE ADRIATICO	5
VIA VENETO - ANGOLO VIALE ITALIA	7
VIA VENETO - ANGOLO VIALE MICHELANGELO	2
VIA VENETO - ANGOLO VIALE DALMAZIA	4
VIA PUCCINI - ANGOLO VIA SERENISSIMA	3
VIA PUCCINI - ANGOLO VIA VENETO	2
VIA PUCCINI - ANGOLO VIALE ALEMAGNA	7
VIA VIVALDI - FRONTE CIV. 12	2
VIALE ALEMAGNA - ANGOLO VIA PARCO DEI PINI	1

VIALE ALEMAGNA - ANGOLO VIALE DALMAZIA	3
VIA BASELEGHE - ANGOLO VIALE ALEMAGNA	19
VIA BASELEGHE - ANGOLO VIA DEI LECCI	1
VIALE DEI GINEPRI - ANGOLO VIA BASELEGHE	2
VIALE DEI GINEPRI - ANGOLO VIALE DEGLI ONTANI	3
VIALE DEI GINEPRI - ANGOLO VIA DEGLI ASFODELI	1
VIALE DEI GINEPRI - ANGOLO VIALE DEI PIOPPI	2
VIALE DEI GINEPRI - ANGOLO PASSEGGIATA DEI PINI	6
VIALE DEI GINEPRI - ANGOLO VIA DELLE PRIMULE	3
VIALE DEI GINEPRI - ANGOLO VIA DELLA LAGUNA	3
VIA BASELEGHE - ANGOLO VIA BRENTA	6
VIA BASELEGHE - ANGOLO VIA STELLA	4
VIA BASELEGHE - ANGOLO VIA CELLINA	7
VIA BASELEGHE - ANGOLO VIA MAIA	6
VIA MAIA - ANGOLO VIA MEDUNA	4
VIA MAIA - ANGOLO VIA CORMOR	6
VIA MAIA - ANGOLO VIA TIMAVO	2
VIA TIMAVO - ANGOLO VIA LEDRA	2
VIA CORMOR - ANGOLO VIA IUDRIO	1
VIA CORMOR - ANGOLO VIA CELLINA	3
VIA CELLINA - ANGOLO VIA NATISONE	2
VIA CORMOR - ANGOLO VIA LEMENE	9
VIA LEMENE - ANGOLO VIA MONTICANO	3
VIA BRENTA - ANGOLO VIA CORMOR	1

SCHERMI LUMINOSI CON DISPLAY INFORMATIVI E PUBBLICITARI



Schermo display mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili.

Il tempo di durata del messaggio, non deve essere inferiore ai 10 secondi.

L'installazione è vietata in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n.495/92. Superficie massima consentita 18 mq. per faccia. Profondità inferiore a 50 cm. Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt. 2,5 dal piano stradale, tale quota viene derogata per l'installazione dei totem lungo la zona pedonale.

La collocazione degli schermi display può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime, eventualmente derogabili dall'Amministrazione Comunale ove consentito, per progetti specifici promossi dalla stessa:

- a) 6 metri dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 25 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 100 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 50 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

L'installazione di schermi luminosi con display da parte dei privati, è ammessa solo a seguito di specifica convenzione o dopo gara ad evidenza pubblica.

Alla eventuale convenzione deve essere allegato un progetto di installazione degli impianti pubblicitari di servizio. Il progetto deve specificare tipologia, dimensioni, colori e ubicazione di ogni impianto pubblicitario di servizio. Il progetto deve essere sottoposto a parere del comando di Polizia Municipale, dell'ufficio tecnico e della commissione edilizia.

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art. 15 Tipologie degli impianti consentiti

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili quando il messaggio pubblicitario viene diffuso per un periodo non superiore all'anno solare. Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'Art. 8.

Impianti di pubblicità temporanei consentiti:

- Cartello
- Striscione
- Stendardo
- Locandina
- Mezzo pubblicitario pittorico
- Proiezioni pubblicitarie

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale indicate nel presente piano.

Art. 16 Modalità di posizionamento

È consentito il posizionamento dei mezzi pubblicitari temporanei seguendo le indicazioni previste dall'art. 3 del presente Piano.

È in ogni caso vietata qualsiasi installazione su alberi, pali della pubblica illuminazione, paline di segnali stradali e di semafori, opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe e su ogni altra opera complementare attinente alla strada.

Art. 17 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea-Autorizzazione

Il posizionamento di impianti o le proiezioni destinati alla pubblicità esterna temporanea, possono essere autorizzate a soggetti terzi mediante apposita richiesta di autorizzazione.

Le modalità da seguire per ottenere l'autorizzazione al posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea sono quelle previste dall'art. 14 e seguenti del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità e nell'attestazione di avvenuto pagamento, nei casi di:

- pubblicità temporanea effettuata tramite locandine, cartelli o altra forma di pubblicità sulle vetrine (escluse le insegne) o all'interno degli esercizi pubblici o comunque in luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc);
- pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
- pubblicità effettuata in forma ambulante;
- pubblicità sonora, nei limiti previsti dai regolamenti comunali e dal codice della strada;
- pubblicità tramite cartelli su cantieri edili, di superficie inferiore ai mq.4, e riferiti alle aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere, per le presenti forme pubblicitarie temporanee, fino alla chiusura del cantiere;

Il contribuente prima di esporre le locandine, è obbligato alla timbratura delle stesse ed alla presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità, anche in caso di esenzione del canone;

Art. 18 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita

Il posizionamento di installazioni pubblicitarie precarie reclamizzanti attività commerciali è consentita secondo i dettami dell'art. 3 del presente Piano.

CARTELLO



Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Superficie massima consentita 6 mq per faccia se ortogonale (12 mq. se monofacciale parallelo).

Il cartello pubblicitario può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt.1,5 dal piano stradale.

- a) 3 metri dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 25 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo


STRISCIONE



Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa nel caso di impianti trasversali il piano stradale, possono essere illuminati indirettamente.

Per l'autorizzazione si devono seguire le indicazioni previste dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

LOCANDINA AUTOPORTANTE (FORCHETTA)



Elemento mono o bifacciale insistente sul suolo con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, istituzionali, sportive, culturali, politiche e filantropiche limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 90 giorni.

È consentita l'esposizione di massimo n. 10 elementi in serie. Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 1,50 mq. Tali esposizioni non sono ammesse nel centro abitato di Bibione.

LOCANDINE O MANIFESTI



Il collocamento di locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno o sulle vetrate di negozi, pubblici esercizi e altri luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Si definisce locandina o manifesto il mezzo pubblicitario privo di rigidità, costruito in carta, cartone, materiale plastico, di ridotto spessore comunque facilmente removibile, montato senza l'uso di strutture fisse. Tale mezzo non va autorizzato, è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità ed eventuale pagamento del canone, con apposita timbratura anche in esenzione dal canone stesso.

STENDARDO- BANDIERA




Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 3 mq.

L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino alle 24 ore dopo.

La collocazione non è consentita sui pali della pubblica illuminazione di proprietà comunale, il loro posizionamento deve avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada.

MEZZO PUBBLICITARIO PITTORICO



Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a strutture di cantiere, quali ponteggi. Eventualmente luminoso o illuminato. La sua collocazione è consentita per tutta la durata dei lavori.

Il mezzo pittorico, sul quale è consentita l'esposizione di un messaggio pubblicitario dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico.

La superficie pubblicitaria complessiva non può essere superiore al 50% della superficie prospettica su cui insiste il mezzo.

PROIEZIONI PUBBLICITARIE



Sono autorizzabili le proiezioni pubblicitarie di grande formato, proiettate sui muri degli edifici o in altre aree pubbliche.

L'autorizzazione può essere discrezionalmente rilasciata previo rilascio di nulla-osta da parte del Comando di polizia locale e previa deliberazione della Giunta Comunale laddove trattasi di proiezioni complesse e fortemente impattanti sull'ambiente architettonico circostante, con rispetto di tutte le normative vigenti a tutela di edifici di carattere storico e dei vincoli paesaggistici.

ALTRE FORME DI PUBBLICITA' TEMPORANEA

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di San Michele al tagliamento in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici Territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali particolarità cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite.

La richiesta d'installazione sarà valutata secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche.

Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltrechè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

CAPO IV- PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 Quantità

La superficie complessiva degli impianti destinati a supportare la pubblica affissione è pari a mq. 736 pari mq.; la superficie complessiva degli impianti destinati a supportare l'affissione diretta è pari a mq. 220.

La superficie degli impianti della pubblica affissione è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica; e per l'80% alle affissioni di natura commerciale. La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette è pari al 30% della superficie complessiva degli impianti di pubblica affissione.

Art. 20 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Sono previsti i seguenti impianti:

Impianti di Pubblica Affissione:

- Stendardo
- Tabella
- Poster

Impianti di Affissione Diretta:

- Stendardo
- Tabella
- Poster

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale;

Art. 21 Identificazione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di San Michele al taglioamento– Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

L'oggetto del servizio, il canone dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dall'art.28 e seguenti dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente Capo.

Art. 23 Affissione manifesti istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art. 24 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione.

Art. 25 Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Art. 26 Affissione manifesti funebri

Le imprese di pompe funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi negli spazi specificatamente attrezzati, o nei luoghi usualmente dedicati.

Art. 27 Impianti privati per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano generale degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili anche mediante lo svolgimento di apposita procedura di gara secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Art. 28 Divieti

È vietata l'affissione di manifesti e locandine, sui muri, colonne e su altri supporti diversi dagli impianti destinati alle pubbliche affissioni o all'affissione diretta. È vietato inoltre ai soggetti diversi dal Servizio pubbliche affissioni l'utilizzo dei supporti di cui al comma 2 dell'art. 25 regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

STENDARDO



Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di manifesti. Il formato massimo consentito è di mq.3 per facciata.

Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con impianti di Affissione diretta. Le concentrazioni non possono comunque superare il quantitativo di n.3 impianti complessivi.

nel caso di impianti ortogonali all'asse viario dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) 0,50 metri dal limite della carreggiata
- b) 1,50 metri altezza del limite inferiore
- c) Non luminosi né illuminati
- d) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- e) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- f) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- g) 25 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

Nel caso di impianti posti paralleli all'asse viario le prescrizioni d,e, f,g,vengono ridotte del 50%.

TABELLA MURALE



Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima ammessa 9mq. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con impianti di Affissione diretta. Le concentrazioni non possono comunque superare il quantitativo di n.3 impianti complessivi.

Per l'installazione della tabella murale dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) 0,30 m. dal limite della carreggiata
- b) 0,50 m. altezza del limite inferiore
- c) Non luminosi né illuminati
- d) 10 metri da altri impianti pubblicitari
- e) 15 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- f) 15 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- g) 15 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

POSTER



Elemento mono-bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione, si evidenzia per il suo grande formato, da 12 a 18 mq. Può essere luminoso o illuminato.

Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con impianti di Affissione diretta. La superficie totale di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 72 mq complessivi.

L'installazione dei poster nel caso di impianti ortogonali all'asse viario dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) 1,50 m. dal limite della carreggiata
- b) 2,00 m. altezza del limite inferiore
- c) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- d) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- e) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- f) 25 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

Nel caso di impianti posti paralleli all'asse viario le prescrizioni c,d,e, f, vengono ridotte del 50%.

Se l'impianto è posizionato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,40.

Se l'impianto è posizionato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 70 centimetri.

VIA O PIAZZA	140x100	140x200	200x140	210x100	600x300
BIBIONE					
PIAZZA MERCATO					2
PIAZZALE ZENITH		2	4		
VIA DELFINO (PIAZZETTA LIRA)		4			
VIA BASELEGHE			2		
VIA CAPRICORNO		2	4		
VIA CELLINA		4			
VIA DEGLI AGAVI		2			
VIA DEL TORO			2		
VIA DELLA LAGUNA			2		
VIA ITALIA		2			
VIA MASCAGNI		2			
VIA MAJA		4			
VIA ORSA MAGGIORE			4		
VIA ORSA MAGGIORE (FRONTE LUNA PARK)		10	10		
VIA PROCIONE		2	2		
VIA PUCCINI		2	6		1
VIA SAGGITARIO		10	8		
VIA TIMAVO		4			
VIA DEI GINEPRI	4				
BEVAZZANA					
VIA BEVAZZANA		2			
CESAROLO					
VIA CONCILIAZIONE	1	1	1	2	
MALAFESTA					
VIA SCUOLE		2			
POZZI					
VIA APICILIA		8	1		
SAN FILIPPO					
VIA SAN FILIPPO			1		
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO					
VIA ROMA			4		
VIA COMUGNE		2	4		
VIA MARANGO			2		
CORSO DEL POPOLO		1	2		
TOTALE MANIFESTI	5	66	59	2	3

CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 29 Classificazione delle insegne

Le insegne vengono suddivise in categorie (in relazione alla posa in opera):

FRONTALI: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata. Si differenziano in base alla posizione rispetto alla superficie edilizia.

-**In aderenza** (l'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata),

-**a distanza** (l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa);

-**inclinata** (obliqua rispetto alla facciata stessa);

-**in spessore di muro** (l'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa);

-**interna** (la sua superficie esterna è arretrata rispetto al filo della facciata);

A BANDIERA: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni. Possono essere posizionate

in orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria);

in verticale;

appese (strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare);

o a ponte (poste internamente ai portici).

A GIORNO: Strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo. Possono essere:

su palo (con montante centrale o laterale);

a stele (strutture di forma regolare, totem);

su tetto.

Art. 30 Caratteristiche tecniche

Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale sono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria sia per luce indiretta.

Si osservano le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 del regolamento.

Nei centri abitati non classificati "storici", le insegne d'esercizio possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente; le insegne stesse devono essere idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate. Sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta o indiretta. Sono ammesse le insegne di tipo "scatolato" in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione indiretta; le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi; le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente. Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate. Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultino in contrasto con i valori ambientali da tutelare.

Nella sola località di Bibione sono vietate le insegne a bandiera o montate su palo o traliccio, con esclusione delle attività connesse ai cantieri edili e limitatamente al periodo di validità della concessione/autorizzazione edilizia.

Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita l'installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 9, primo comma, del regolamento comunale.

Art. 31 Tipologia delle insegne di esercizio

Le tipologie di insegne d'esercizio consentite sono:

Frontali:

- Vetrofanie, Vetrografie
- Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti
- Plance, Pannelli
- Lettere Singole
- Filamento Neon
- Cassonetto
- Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil

A Bandiera:

- Stendardi, Sculture, Trafori
- Plance, Pannelli
- Lettere Singole
- Filamento Neon
- Cassonetto

A Giorno:

- Su palo
- Su Tetto
- Stele

Art. 32 Bacheche

Si definiscono bacheche i cassonetti di profondità limitata, vincolati a parete o su idonea struttura di sostegno, protetti da un fronte trasparente apribile.

Art. 33 Targhe

Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di qualsiasi natura tendenti ad evidenziare ed individuare la sede di attività commerciali, professionali, enti, organizzazioni e istituzioni.

Le targhe dovranno essere esclusivamente poste a lato dell'ingresso della sede di tale attività e non sporgere più di 0,05 m dal piano della facciata.

Le targhe devono essere collocate a un'altezza minima di 1,60 m dal piano di calpestio e ad un'altezza massima di 2,50 m e inserite orizzontalmente. Con eventuale deroga se il supporto che le contiene è posto a misura inferiore.

La dimensione massima consentita non deve superare cm. 40xcm.40.

Art. 34 Tende pubblicitarie

Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta. Possono riportare il marchio o il logo della ditta e gli eventuali prodotti commercializzati.

Art. 35 Autorizzazioni

L'esposizione delle insegne, può essere autorizzata a soggetti terzi mediante richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Piano.

Per l'esposizione dei mezzi pubblicitari di cui al presente capo, il soggetto interessato dovrà seguire le indicazioni di cui all'art.15 e seguenti del Regolamento per l'applicazione del canone pubblicitario di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, qualora l'impianto sia da installare o abbia la proiezione sulla proprietà comunale la richiesta di autorizzazione dovrà contenere anche la richiesta di occupazione del suolo pubblico.

CAPO VI – NORME D'ATTUAZIONE

Art. 36 Adeguamento degli impianti

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati, a cura e spese del titolare, alla nuova normativa, al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorra provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, ecc.). I mezzi autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria. Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio ed il conseguente obbligo della rimozione immediata dell'impianto.

Art. 37 Rinnovo autorizzazione

A seguito dell'avvenuto adeguamento, l'autorizzazione potrà, su richiesta del titolare dell'impianto, essere rinnovata per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento del canone patrimoniale pubblicitario previsto.

Art. 38 Modalità della verifica

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel Piano stesso, sono sottoposti a revisione d'ufficio, ed alla conseguente conferma dell'autorizzazione, dell'eventuale adeguamento o spostamento, ovvero al diniego dell'autorizzazione.